

ATTO N. DD 3650

DEL 19/09/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 245

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Riesame.

GESTORE DELL'INSTALLAZIONE: ICAI INTERMEDI CHIMICI INDUSTRIALI S.p.A.

SEDE LEGALE: Viale Cruto 27, Bruino

SEDE OPERATIVA: Viale Cruto 27, Bruino

ATTIVITA': Codice 4.1b – Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi ossigenati

Codice 4.1c - Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi solforati

Codice 4.1d – Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi azotati

Codice 4.1e – Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi fosforosi

P. IVA: 03967710017

POSIZIONE IMPRESA: 009419

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 34-20000/2012 del 18 maggio 2012, all'Impresa in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - **Codice 4.1b** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;*
 - **Codice 4.1c** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi solforati;*
 - **Codice 4.1d** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;*
 - **Codice 4.1e** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi fosforosi.*
- presso l'installazione è svolta l'attività di produzione di prodotti chimici per l'industria conciaria.
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia

conforme ai requisiti previsti nella Direttiva “IED” 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;

- in data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l’autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda il comparto chimico, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 31 dicembre 2017;
- in data 18 dicembre 2017 (prot. n. 154112) il Gestore ha richiesto proroga alla presentazione alla presentazione della documentazione di riesame;
- in data 22 gennaio 2018 (prot. n. 8506) è stata concessa la proroga fino al 30 aprile 2018 per la presentazione della documentazione di riesame;
- in data 27 aprile 2018 (prot. n. 52224) il Gestore ha richiesto ulteriore proroga alla presentazione della documentazione di riesame;
- in data 18 maggio 2018 (prot. n. 60134) è stata concessa un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2018;
- in data 3 luglio 2018 (prot. n. 80161) il Gestore dell’installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dell’installazione ha provveduto a versare l’importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria;
- in data 18 ottobre 2018, si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 3 settembre 2018 (prot. n. 99618), ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento, il gestore dell’Azienda e il rappresentante del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e risultavano assenti il Dipartimento di Torino dell’ARPA, il comune di Bruino e l’ASL TO3;
- in data 3 settembre 2020, si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con note del 3 marzo 2020 (prot. n. 18093), del 13 luglio 2020 (prot. n. 48028) e del 16 luglio 2020 (prot. n. 49221), ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento, il gestore dell’Azienda, il rappresentante del Dipartimento di Torino dell’ARPA, il rappresentante del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e risultavano assenti il comune di Bruino e l’ASL TO3;
- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell’AIA;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall’Impresa in allegato all’istanza di riesame e alle successive integrazioni, presentate con nota del 18 gennaio 2019 (prot. n. 5750);
- i seguenti documenti di riferimento dell’IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell’inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
 - Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio;

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
- Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

ACQUISITA:

- copia del Certificato n. 16191-E emesso in data 18 ottobre 2018 da Kiwa Cermet Italia S.p.A. e valido fino al 25 ottobre 2021, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa ICAI S.p.A. (stabilimento di Bruino) ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015.

DATO ATTO CHE

- Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Bruino e dell'ASL TO3, che, regolarmente convocati, non hanno partecipato alle riunioni della Conferenza dei Servizi né hanno trasmesso valutazioni di merito;
- con nota del 6 agosto 2019 (prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0137081_20190806_1565097348925) è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011.

VISTO:

- la nota inviata dal Gestore in data 7 ottobre 2015 (prot. n. 140995) in cui si comunicava che, per l'intera installazione, l'esito della procedura di screening per la verifica della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ha dato esito negativo, e che quindi non sussiste l'obbligo, da parte del Gestore, di presentare la Relazione di Riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di sostanziale applicazione delle BATC e BAT-AELs applicabili all'installazione.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- l'installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda ICAI INTERMEDI CHIMICI INDUSTRIALI S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000

e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **ICAI INTERMEDI CHIMICI INDUSTRIALI S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Viale Cruto 27 nel Comune di Bruino, delle attività IPPC:
 - **Codice 4.1b** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;*
 - **Codice 4.1c** - *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi solforati;*

- **Codice 4.1d** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;*
 - **Codice 4.1e** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi fosforosi.*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
 3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
 4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

EVIDENZIA

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è tenuto ad informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Torino;
8. che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis del medesimo decreto;

INFORMA

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Bruino, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO3 ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

CE



Torino, 19/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	2
2. CONDIZIONI GENERALI.....	3
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	6
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	7
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	7
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	9
4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI).....	10
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	11
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	19
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	19
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	19
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	19
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI.....	24
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	24
TABELLA 1: VALORI LIMITE IN DEROGA PER IL PUNTO DI CONTROLLO 1 (USCITA IMPIANTO CHIMICO-FISICO):.....	25
TABELLA 2: VALORI LIMITE IN DEROGA PER I PUNTI DI CONTROLLO 4 E 5 (USCITE, RISPETTIVAMENTE, DELLE VASCHE V1 E V2):.....	25
TABELLA 3: PUNTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL CICLO DELLE ACQUE.....	26
TABELLA 4: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE AI PUNTI DI CONTROLLO 1, 4 E 5.....	27
5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	30
5.5. BILANCIO IDRICO.....	31
5.6. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	32
5.6.1 OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI.....	32
5.6.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	32
5.6.3 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	32
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME.....	33
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	34
8. EMISSIONI SONORE.....	35
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	35
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	35
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....	36
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE.....	37

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 4.1b – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi ossigenati</i>	Capacità massima di produzione 1760 Mg/anno
Codice 4.1c – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi solforati</i>	Capacità massima di produzione 30000 Mg/anno
Codice 4.1d – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi azotati</i>	Capacità massima di produzione 30000 Mg/anno
Codice 4.1e – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici - idrocarburi fosforosi</i>	Capacità massima di produzione 6600 Mg/anno

Il ciclo produttivo dello stabilimento è così articolato:

1. Produzione di oli ossidati;
2. Produzione di oli solfitati;
3. Produzione di tannini fenolici e naftalenici;
4. Produzione di diidrossidifenilsolfone;
5. Produzione di resine formaldeide - diciandiammide, formaldeide - melammina, formaldeide - urea;
6. Produzione di ammidi;
7. Produzione di prodotti in polvere.

Generatori di calore

- 2 caldaie a gas naturale da 2326 kW.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore. Le prescrizioni di carattere generale che fanno riferimento a sistemi di abbattimento, trattamento e depurazione delle emissioni (sia in atmosfera che nelle acque) si applicano ove questi siano presenti.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
 - f. la tenuta dei **registri**, indicati nella presente Autorizzazione, può essere di tipo informatico, salvo non sia espressamente richiesta la registrazione cartacea. Il Gestore deve comunque garantire l'accessibilità ai registri, informatici o cartacei, durante le operazioni di controllo.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.

4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Bruino. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare**

comunicazione alla Città metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune di Bruino e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;

- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 7.4;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che

gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati, ove non diversamente specificato.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto (art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata su **apposito registro**.

5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che si sia verificata un'anomalia o un guasto, **tale da non permettere il rispetto di un valore limite di emissione**:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - b) informa, entro le otto ore successive all'evento la Città metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
7. Ai sensi dell'art. 271, comma 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, **a seguito delle risultanze del monitoraggio di propria competenza (autocontrollo)** di cui al punto 16, i valori misurati non siano conformi ai valori limite prescritti:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - b) interrompe immediatamente l'esercizio dell'impianto generante l'emissione qualora la non conformità possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
 - c) informa, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio, la Città metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, allegando:
 - una relazione che precisi le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato la non conformità, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - i certificati analitici relativi al monitoraggio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

8. La **temperatura** degli effluenti all'interno della camera di postcombustione (**camino E2**) deve essere controllata e registrata in continuo, e non deve essere inferiore ai 750 °C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno cinque anni ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
9. Nel caso di **anomalia** e blocco del post-combustore (blocco valvole, eccessivo carico termico, avaria bruciatore o eventi equivalenti) le soffianti dei reattori di ossidazione

devono arrestarsi immediatamente. Non è consentito che gli effluenti della fase di ossidazione possano by-passare il trattamento nel sistema di post combustione.

10. Il Gestore deve **annotare gli eventi di interruzione** del normale funzionamento del postcombustore termico (camino E2) su apposito registro. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
11. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
12. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione comprese nel Quadro Emissioni in Atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza, nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che:
 - la direzione del flusso delle emissioni allo sbocco sia verticale verso l'alto;

- il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto a qualsiasi ostacolo o struttura presenti nel raggio di 10 metri.

4.4. MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE (AUTOCONTROLLI)

16. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *Quadro Emissioni in Atmosfera*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
17. Il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
18. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
19. Ai sensi del punto 2.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
20. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). **I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "Norme tecniche di riferimento per le Emissioni in atmosfera".**

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E1	Intero stabilimento	Abbattitore centralizzato	12000	Polveri totali	10	0,120	2 scrubber acido/base in serie	ANNUALE
				Ammoniaca	15	0,180		
				Ammine	2	0,024		
				C.O.T.	50	0,600		
				di cui fenolo+formaldeide	10	0,120		
E2	Produzione ingrassi	Ossidazione oli	1000	Polveri totali	10	0,010	Postcombustore termico	ANNUALE
				C.O.T.	50	0,050		
E3	Produzione polveri	Essiccatore CAM	3000	Polveri totali	20	0,060	Ciclone e abbattitore ad umido	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,015		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
				C.O.T.	20	0,060		
E4	Produzione polveri	Essiccatore VOMM	5000	Polveri totali	20	0,100	Ciclone e abbattitore a umido	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,025		
				C.O.T.	20	0,100		
E5	Produzione polveri	Essiccatore SMOGLESS	10500	Polveri totali	20	0,210	Ciclone e abbattitore a umido	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,053		
				C.O.T.	20	0,210		
E6	Produzione polveri	Insaccatrice ICAI 1	3500	Polveri totali	10	0,035	Filtro a tasche	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,018		
E53	Produzione polveri	Essiccatore NIRO	13000	Polveri totali	20	0,260	Ciclone e abbattitore a umido	ANNUALE
				C.O.T.	20	0,260		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E54	Produzione polveri	Insacatrice ICAI 2	6000	Polveri totali	10	0,060	Filtro a tasche	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,030		
E55	Produzione Polveri	Mulino ICAI 2	3000	Polveri totali	10	0,030	Filtro a tasche	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,015		
E56	Produzione polveri	Essiccatore NIRO 2	20100	Polveri totali	10	0,201	Filtro a tasche	ANNUALE
				C.O.T.	20	0,402		
E65	Produzione Polveri	2 miscelatori Beccaria	4000	Polveri totali	10	0,040	Filtro a tasche	ANNUALE
				di cui cromo	5	0,020		
E67	Produzione Polveri	Mulino Italo Danioni	3000	Polveri totali	10	0,030	Filtro a maniche	ANNUALE di Polveri totali
				di cui cromo	5	0,015		
E7	Centrale termica	Generatore di calore 1 (combustibile: metano, fluido vettore: olio diatermico, potenza:	2500	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	0,013	nessuno	TRIENNALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni Ambientali – Nucleo AIA

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 861.6856 - Fax 011 861.4284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
		2326 kW)		CO	100 ⁽¹⁾	0,250		
				NO _x (come NO ₂)	150 ⁽¹⁾	0,375		
E8	Centrale termica	Generatore di calore 2 (combustibile: metano, fluido vettore: olio diatermico, potenza: 2326 kW)	2500	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	0,013	nessuno	TRIENNALE
				CO	100 ⁽¹⁾	0,250		
				NO _x (come NO ₂)	150 ⁽¹⁾	0,375		
E57	Riscaldamento Ambienti	Caldaia civile	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione</i>					
E9	Raffreddamento	Torre evaporativa 1	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione</i>					
E10	Raffreddamento	Torre evaporativa 2	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione</i>					
E12	Sfiati serbatoi	Sfiato serbatoio oleum	-	-	-	-	nessuno	nessuno

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
E37	Sfiati serbatoi	Sfiato serbatoio acque trattate	-	-	-	-	nessuno	nessuno
E38	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto N	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E40	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto O	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E41	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto O	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E42	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto O	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E43	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto O	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E44	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto P	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E45	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto P	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E46	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto P	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E48	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto polveri ICAI 1	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E49	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto polveri ICAI 1	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E50	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro reparto M	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E58	Laboratorio	Cappa di aspirazione	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					
E59	Laboratorio	Cappa di aspirazione	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
E60	Laboratorio	Aspiratore armadio per stoccaggio di acidi e basi per laboratorio chimico	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					
E61	Laboratorio	Braccio di aspirazione localizzata da parete per laboratorio chimico	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					
E62	Ricambi d'aria	Ricambio d'aria magazzino prodotti chimici	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E63	Ricambi d'aria	Ricambio d'aria magazzino prodotti chimici	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E64	Ricambi d'aria	Ricambio d'aria magazzino prodotti chimici	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					
E66	Ricambi d'aria	Ricambio aria ambiente di lavoro Reparto M	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. 152/06</i>					

(1): I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0 °C e 0,101 MPa.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti tre allacciamenti all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario ed antincendio ed un pozzo ad uso industriale.

Denominazione	Codice univoco (L.R. n. 22/99)	Portata massima [l/s]
Pozzo 1	TO-P-03514	6

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Sono presenti due scarichi di acque reflue industriali denominati rispettivamente **T1** e **T2**, tre scarichi domestici denominati rispettivamente **D1**, **D2** e **D3** e tre immissioni di acque meteoriche denominate rispettivamente **M1**, **M2** e **M3**, in pubblica fognatura SMAT.

Punto di recapito	Recettore	Scarichi parziali	Provenienza
T1	Pubblica fognatura (nera)	-	<ul style="list-style-type: none"> reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque acide di solfonazione; rigenerazione delle resine a scambio ionico dell'impianto di demineralizzazione; spurgo del circuito di raffreddamento (2 torri evaporative); acque di prima pioggia provenienti dai piazzali denominati ICAI1 (tramite la vasca V1)
T2	Pubblica fognatura (nera)	-	acque di prima pioggia provenienti dai piazzali denominati ICAI2 (tramite la vasca V2)
M1	Pubblica fognatura (mista)	-	seconda pioggia, bypass della vasca V1
M2	Pubblica	-	seconda pioggia, bypass della vasca V2


	fognatura (mista)		
M3	Pubblica fognatura (mista)	-	fabbricato e piazzali ICAI4

Il trattamento dei reflui tecnologici (T1) avviene tramite un impianto chimico-fisico costituito da 2 vasche di neutralizzazione reflui acidi con calce e idrossido di sodio, filtropressa e decantatore statico.


Le portate nominali di scarico in pubblica fognatura sono:

Provenienza	Portata massima giornaliera (m³/giorno, valore approssimato)
Totale	120
Addolcitore	4
Impianto chimico-fisico	5
Vasca V1	60
Vasca V2	50

**Schema S1:
Monitoraggio del ciclo delle acque.**



Schema S2: Monitoraggio del sistema di trattamento acque tramite evaporatore (Cleaning).



Legenda degli schemi S1 e S2.

Simbolo	Descrizione
1 Q	Punto di controllo: totalizzatore di portata e possibilità di prelievo campioni
14 C	Punto di controllo: misuratore di conducibilità e possibilità di prelievo campioni
2 Q	Punto di monitoraggio: totalizzatore di portata
10 L	Punto di monitoraggio: sonda di livello
9 E	Punto di monitoraggio: contatore energia elettrica
12 C, pH	Punto di monitoraggio: misuratore di conducibilità e pH
T1	Punto di scarico finale

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato** (SMAT S.p.A.) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **con un anticipo di almeno 30 giorni, di eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA, qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite nei punti di controllo 1, 4 e 5** di

cui allo Schema S1 della rete fognaria interna, previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione dei seguenti per i quali è fissato il relativo limite:

TABELLA 1: VALORI LIMITE IN DEROGA PER IL PUNTO DI CONTROLLO 1 (USCITA IMPIANTO CHIMICO-FISICO):

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura
COD	≤ 60000	mg/l
Cloruri	≤ 55000	mg/l
Solfiti	≤ 15	mg/l
Solfati	≤ 80000	mg/l
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	≤ 5000	mg/l
Tensioattivi Totali	≤ 60	mg/l

TABELLA 2: VALORI LIMITE IN DEROGA PER I PUNTI DI CONTROLLO 4 E 5 (USCITE, RISPETTIVAMENTE, DELLE VASCHE V1 E V2):

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura
COD	≤ 5000	mg/l
Zinco	≤ 5	mg/l
Solfiti	≤ 20	mg/l
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	≤ 50	mg/l
Grassi e olii animali/vegetali	≤ 50	mg/l
Fenoli	≤ 20	mg/l
Aldeidi	≤ 10	mg/l
Tensioattivi Totali	≤ 30	mg/l

10. E' fatto divieto al Gestore di scaricare acque meteoriche di seconda pioggia tramite i punti M1 ed M2 che contengano **sostanze pericolose** di cui alla Tabella 5. Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
11. il Gestore deve mantenere in funzione un sistema di monitoraggio in continuo del ciclo delle acque. Il sistema deve prevedere almeno i seguenti punti (vd. Schemi S1 e S2):

TABELLA 3: PUNTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL CICLO DELLE ACQUE.

N.	Punto di monitoraggio	Strumento e unità di misura
1	Uscita impianto di depurazione chimico-fisico	Totalizzatore di portata (m ³)
2	Uscita spurgo del circuito di raffreddamento	Totalizzatore di portata (m ³)
3	Uscita acque di rigenerazione resine a scambio ionico	Totalizzatore di portata (m ³)
4	Uscita vasca di accumulo acque di prima pioggia V1	Totalizzatore di portata (m ³)
5	Uscita vasca di accumulo acque di prima pioggia V2	Totalizzatore di portata (m ³)
6	Scarico finale acque reflue industriali in pubblica fognatura (T1)	Totalizzatore di portata (m ³)
7	Ingresso evaporatore "Cleaning"	Totalizzatore di portata (m ³)
8	Uscita evaporatore "Cleaning"	Totalizzatore di portata (m ³)
9	Alimentazione elettrica dell'evaporatore	Contatore energia elettrica (kWh)
10	Livello della vasca di accumulo acque di prima pioggia V1	Sonda di livello (0÷100%)
11	Livello della vasca di accumulo acque di prima pioggia V2	Sonda di livello (0÷100%)
12	Scarico finale acque reflue industriali in pubblica fognatura (T1)	Misuratore di conducibilità (µS/cm) e di pH (unità pH)
13	Immissione acque meteoriche di seconda pioggia in fognatura mista (M1)	Misuratore di conducibilità (µS/cm)
14	Immissione acque meteoriche di seconda pioggia in fognatura mista (M2)	Misuratore di conducibilità (µS/cm)

12. Il sistema di monitoraggio in continuo del ciclo delle acque deve essere collegato ad un **sistema di registrazione e visualizzazione** di tutti i dati misurati.

13. il Gestore deve mantenere una **pagina ad accesso controllato su un proprio sito internet** in cui verranno messi a disposizione degli enti di controllo i dati misurati dal sistema di monitoraggio.

14. **Entro 6 mesi** dall'emanazione della presente autorizzazione il Gestore dovrà implementare il sistema di registrazione dei dati misurati dal sistema di

monitoraggio in modo che sia possibile la **trasmissione diretta delle misure al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.)**. A tal fine il Gestore del Servizio Idrico Integrato fornirà le indicazioni necessarie ed eventualmente le apparecchiature per permettere il collegamento secondo le specifiche del proprio sistema di acquisizione.

15. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in rete fognaria ai punti di controllo 1, 4 e 5 con cadenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 4**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico e al momento del suo scarico in fognatura.

TABELLA 4: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE AI PUNTI DI CONTROLLO 1, 4 E 5.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	mS/cm	Annuale
pH	5,5 - 9,5	---	
Temperatura	---	°C	
Solidi Sospesi Totali	≤ 200	mg/l	
COD (come O ₂)	≤ 60000 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 5000 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Alluminio	≤ 2,0	mg/l	
Arsenico	≤ 0,5	mg/l	
Boro	≤ 4	mg/l	
Cadmio	≤ 0,02	mg/l	
Cromo totale	≤ 4	mg/l	
Cromo VI	≤ 0,20	mg/l	
Ferro	≤ 4	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Manganese	≤ 4	mg/l	
Mercurio	≤ 0,005	mg/l	
Nichel	≤ 4	mg/l	
Piombo	≤ 0,3	mg/l	
Rame	≤ 0,4	mg/l	
Selenio	≤ 0,03	mg/l	
Zinco	≤ 1,0 per il punto 1 ≤ 5 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Cianuri totali (come CN)	≤ 1,0	mg/l	
Cloro attivo libero	≤ 0,3	mg/l	
Solfuri (come H ₂ S)	≤ 2	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	≤ 15 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 20 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤ 80000 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 1000 per i punti 4 e 5	mg/l	
Cloruri	≤ 55000 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 1200 per i punti 4 e 5	mg/l	
Fluoruri	≤ 12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤ 10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 5000 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 50 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤ 30	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	≤ 40 per il punto 1 ≤ 50 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Idrocarburi totali	≤ 10	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Fenoli	≤ 1 per il punto 1 ≤ 20 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Aldeidi	≤ 2 per il punto 1 ≤ 10 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Solventi organici aromatici	≤ 0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	≤ 60 per il punto 1 ⁽¹⁾ ≤ 30 per i punti 4 e 5 ⁽¹⁾	mg/l	
Solventi clorurati	≤ 2	mg/l	

⁽¹⁾: Valore Limite in deroga.

16. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, alla Città metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 15.
17. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione per il parametro "**Fenoli**", è ammesso **esclusivamente l'uso di metodi analitici di tipo gascromatografico**, come l'IRSA 5070B e l'EPA 625 o equivalenti. E' ammesso l'utilizzo di metodi di tipo spettrofotometrico (IRSA 5070A, APHA 5530 e similari) solamente come analisi speditiva. Fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti, si intende che un campione che, all'analisi speditiva spettrofotometrica, risulti nel limite di emissione, non necessiti di ulteriore verifica di tipo gascromatografico.
18. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
19. Se si verifica il superamento di un valore limite di emissione o se l'impianto di depurazione va fuori servizio al di fuori dei casi programmati il Gestore:
- a) **informa tempestivamente** la Città metropolitana di Torino ed il Dipartimento Provinciale dell'ARPA e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi

- occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- b) **sospende lo scarico** fino a che la conformità non è ripristinata;
 - c) applica se del caso il **piano di intervento** individuato per il caso di arresto totale o parziale non programmato dell'impianto di depurazione delle acque reflue, volto a garantire che in tale caso non si verifichi lo scarico di acque non conformi ai limiti di emissione e formare opportunamente gli addetti all'impianto;
 - d) comunica alla Città metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.
20. il Gestore deve inviare **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
- i risultati dei controlli di cui al punto 15, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 28 e al punto 30;
 - i risultati, in forma opportunamente aggregata, del sistema di monitoraggio in continuo installato;
 - il bilancio idrico di stabilimento redatto secondo quanto disposto al punto 30.

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

21. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
22. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne (piazze) o interne (pavimentazioni dei reparti)** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque superficiali o sotterranee. Tale procedura deve prevedere, tra l'altro, la pulizia periodica di dette superfici tramite mezzi meccanici o manuali.
23. Il Gestore deve indicare in apposito registro, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate le **operazioni di pulizia delle superfici esterne ed interne**, e gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
24. Le vasche denominate V1 e V2 devono essere **mantenute normalmente vuote** e gestite come vasche per la raccolta delle acque di prima pioggia.

25. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.
26. Il Gestore deve prevedere **contenimenti o tettoie** per tutte le superfici soggette a sversamenti di materiali, ed a aree soggette a dilavamento adibite a lavorazioni, a stoccaggio di materie prime, intermedi o prodotti e a stoccaggio di rifiuti. Tale prescrizione si applica anche alle aree in cui avviene la preparazione all'invio dei rifiuti a smaltimento finale (svuotamento e taglio cisternette IBC).
27. Il Gestore deve **separare** con apposite condutture, per quanto possibile, le acque di dilavamento dei tetti dalle altre acque meteoriche.

5.5. BILANCIO IDRICO

28. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dagli allacciamenti acquedottistici ed emunta dal pozzo.
29. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 28 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
30. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i seguenti dati:
 - volume di acqua prelevato dall'acquedotto (suddiviso per allacciamento);
 - volume di acqua prelevata da pozzo;
 - volume di acqua inviato all'impianto di evaporazione "Cleaning" (suddivise per provenienza);
 - volume di acqua inviata al trattamento nell'impianto chimico-fisico;
 - volume delle acque reflue industriali scaricate direttamente in pubblica fognatura;
 - volume delle acque meteoriche scaricate in pubblica fognatura;
 - volume delle acque riutilizzate in produzione.

Inoltre, al fine di valutare i livelli di consumo e di emissione, devono anche essere valutati:

- quantità e concentrazione dei reattivi utilizzati negli impianti di trattamento;
- quantità di acqua presente nei rifiuti conferiti a smaltimento finale (suddivisi per

codice CER).

5.6. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA

5.6.1 OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

31. il Gestore deve progettare e realizzare interventi atti al miglioramento della qualità delle acque recapitate in pubblica fognatura con l'obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, **entro il 31 dicembre 2023**, la necessità di valori limite in deroga allo scarico.

5.6.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

32. il Gestore deve, eventualmente per passi successivi, valutare le alternative disponibili per il raggiungimento dell'obiettivo ed individuare un cronoprogramma delle realizzazioni.
33. Le indicazioni di volta in volta approfondite dal Gestore saranno oggetto di valutazione da parte della Città metropolitana di Torino, di ARPA Piemonte e del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) nel corso di tavoli tecnici appositamente convocati, che fisseranno i passi successivi;
34. la prima relazione tecnica dovrà essere inviata dal Gestore alla Città metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) **entro il 30 aprile 2021**.
35. la relazione di cui al punto precedente dovrà contenere la valutazione della capacità di depurazione residua dell'attuale sistema di depurazione, il carico inquinante in ingresso all'impianto ed un primo studio di fattibilità delle modifiche necessarie agli impianti per il raggiungimento dell'obiettivo.
36. la relazione dovrà altresì contenere un **piano di lavoro fino al 31 dicembre 2023** che calendarizzi i passi successivi, sia per quanto riguarda gli studi ed i progetti, sia per le realizzazioni. Ogni elaborato, a partire dal primo, dovrà contenere un cronoprogramma che evidenzia quanto realizzato e quanto previsto per il proseguo delle attività.

5.6.3 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

37. gli interventi individuati e valutati nei tavoli tecnici di cui al punto 33 dovranno

essere realizzati secondo il cronoprogramma di cui al punto 36 ed i suoi eventuali aggiornamenti. A seguito della realizzazione di un intervento dovrà essere prodotta una valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 31, da presentarsi al tavolo tecnico successivo.

38. Qualora gli interventi ricadano nella fattispecie di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica degli impianti) dovrà essere attivata la procedura di cui al Capitolo 3 della presente autorizzazione.
39. Sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici **potranno essere ridefiniti gli inquinanti, i valori limite di emissione, la frequenza degli autocontrolli e i sistemi di monitoraggio** riportati nel presente capitolo.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.

6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
8. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2.13, deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione

dell'installazione indicato nell'istanza.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Bruino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 26 del 1 luglio 2004. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Bruino 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.17).	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 5.3.16).	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - SMAT 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.13)	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Bruino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.12)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.11)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera a causa di un'anomalia o guasto	- Città metropolitana di Torino	Entro le otto ore successive all'evento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
(prescrizione n. 4.1.6)	- ARPA	
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera durante un autocontrollo (prescrizione n. 4.1.7)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Entro le ventiquattro ore successive al ricevimento delle risultanze del monitoraggio
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	- Città metropolitana di Torino - SMAT	con almeno 30 giorni di anticipo
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	- Città metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.8)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizioni n. 4.4.18	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.20	
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR	prescrizione n. 2.9	Il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la

Descrizione	Riferimenti	Note
		dichiarazione
Versione pubblicabile del Report Ambientale	prescrizione n. 2.8	Solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Bruino.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città metropolitana di Torino, canale Ambiente.

In alternativa, può essere utilizzato il modello predisposto da ARPA Piemonte, reperibile sul sito internet di ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it) - Informazioni ambientali / Temi ambientali / Aria / Controlli sulle emissioni in atmosfera, nel documento "**Report Autocontrolli Emissioni**".